



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Sicilia
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo

Prot.

Palermo, 29/4/2009

Ai Direttori
degli Uffici Insegnamento Religione Cattolica
delle Curia Vescovile
della Sicilia

e p.c. Al Ministero della P.I.
Direzione Generale del Personale
Viale Trastevere
00100 Roma

Ai Dirigenti degli U.S.P. della Sicilia
Ai D.S. delle scuole primarie e degli I.C. della Sicilia

Oggetto: Insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia dichiarati idonei all'IRC per l'anno scolastico 1985/86 ed attualmente in servizio: valore permanente dell'idoneità

Com'è noto, l'insegnamento della religione cattolica nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola elementare è regolamentato dal Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede che ha avuto ratifica ed esecuzione con la legge 25.03.1985, n. 121. Le disposizioni relative all'insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) sono contenute nell'art. 9 del concordato e nel punto 5 del protocollo aggiuntivo.

Con l'art. 9 lo Stato si impegna "ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'I.R.C. nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado". Il protocollo aggiuntivo precisa che l'I.R.C. è impartito da docenti **riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica** e che **nelle scuole materne ed elementari tale insegnamento può essere prestato dall'insegnante della classe riconosciuto come sopra idoneo e disposto a svolgerlo**. L'accordo è stato ratificato e reso esecutivo con DPR 16.12.1985, n. 751.

Con il successivo **accordo del 13 giugno 1990 tra Stato italiano e Santa Sede, che modifica alcuni punti della precedente intesa del 1985 (reso esecutivo e con DPR 23 giugno 1990, n. 202)** viene chiarito, tra l'altro, il **carattere permanente del riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica**.

Ciò premesso viene segnalato da più parti che alcuni Uffici Diocesani imporrebbero la frequenza di corsi di aggiornamento, per rilascio dell'idoneità, a docenti della scuola dell'infanzia o primaria.

Tale imposizione, se realmente fatta, **non sarebbe conforme a norma dato il carattere permanente dell'idoneità per il personale che insegnava religione cattolica nell'a.s. 1985/1986.**

Riepilogando, allo stato, lo sviluppo della normativa consente di delineare con sufficiente precisione il profilo della qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica nella Scuola dell'Infanzia e Primaria. Tre sono i requisiti richiesti:

1. Disponibilità a svolgere l'insegnamento (punto 2.6 del DPR 751/85)

La disponibilità ad assumere l'insegnamento di religione cattolica, una volta espressa, ha carattere permanente. Infatti, il citato comma 2.6 precisa che i docenti "possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico". Pertanto gli insegnanti non sono tenuti ad esprimere di anno in anno la loro disponibilità in quanto quella già manifestata, se non revocata, opera in maniera continuativa.

2. Riconoscimento della idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica (punto 4.1 lett. b del DPR 751/85)

Tale idoneità non è riconducibile ad un diploma o a un titolo specifico. Si tratta dell'apprezzamento di una condizione di tipo emotivo, culturale e, appunto, religioso i cui tratti distintivi sono riconducibili ai **principi della retta dottrina, della testimonianza di vita cristiana e di abilità pedagogica (canone 804,2 del Codice di Diritto canonico)** e rinvenibili in una **nota pastorale della CI del maggio 1991**: *"L'idoneità non è paragonabile ad un diploma che abilita ad insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un apporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica."*

Non sembra, quindi, che il conseguimento della idoneità possa essere raccordata alla partecipazione e all'esito valutativo di un corso di aggiornamento o di "riqualificazione professionale". L'attività formativa costituisce semmai un'occasione per rinforzare – in itinere - principi e concetti che stanno alla base della retta dottrina, della testimonianza di vita cristiana e delle capacità pedagogiche. In ogni caso, l'idoneità, una volta attribuita permane nel tempo e si alimenta di iniziative di **aggiornamento fino all'eventuale revoca, ovviamente esplicita e motivata, da parte della stessa Autorità ecclesiastica, che può avvenire per fatti e circostanze che dimostrino un comportamento in contrasto con la doverosa testimonianza di vita cristiana**. In questo senso è necessario considerare il **parere dell'Avvocatura Generale dello Stato riportato nella sentenza n. 390 del 1999 della Corte Costituzionale**: *"La revoca presuppone la grave ed accertata carenza dei requisiti (retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica) previsti dal canone 804 del codice di diritto canonico (delibera della CEI n. 41 del 5 settembre 1986 e n. 42-bis del 30 dicembre 1987)."*

Solo quel tipo di accertamento circa il venir meno dei requisiti prescritti per il mantenimento dell'idoneità all'IRC potrebbe portare alla revoca dell'idoneità permanente.

3. Possesso di qualificazione professionale adeguata (punto 4.1 lett. b del DPR 751/85)

Il titolo di qualificazione professionale viene automaticamente riconosciuto ai docenti della scuola materna ed elementare che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica oppure – in mancanza di tale requisito – comunque riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano (comma 4.4). Sono in ogni caso riconosciuti dotati di qualificazione professionale gli insegnanti della scuola materna ed elementare in servizio nell'anno scolastico 1985/86.

Nella certezza della infondatezza delle notizie riferite porgo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Guido Di Stefano)